



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 36 del 15/11/2019

- 1) Le news di novembre
- 2) Al via il Decreto Fiscale
- 3) Operativa dal 16 ottobre 2019 la piattaforma per comunicare lo “sconto” in fattura concordato per interventi energetici e antisismici
- 4) Gli adempimenti della casa mandante con agenti
- 5) Partono gli incroci tra Esterometro, fatture elettroniche e LIPE

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Silvia Belotti  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibellini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete  
Dott. Virgilio Fenaroli  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott.ssa Sara Laini  
Dott. Denis Rota

## 1. Le news di novembre

### Immobili

#### Quando la realizzazione e vendita di unità immobiliare rientra nel reddito di impresa?

Un contribuente fa presente di essere proprietario di un fabbricato urbano ad uso civile abitazione e servizi sul quale vuole effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione con volumetria aumentata del 20% rispetto alla situazione antecedente, poiché tale possibilità è prevista dal regolamento urbanistico del comune dove è situato l'immobile e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. L'istante precisa che l'aumento volumetrico non modifica le caratteristiche fondamentali dell'intervento, tanto che verrà presentata una Scia e non una licenza di costruzione. L'Agenzia delle Entrate specifica che può costituire esercizio di impresa il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un'unica operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione. Nel caso in esame la realizzazione a seguito dei lavori di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto, configura un comportamento logicamente e cronologicamente precedente l'atto di cessione e strumentale rispetto all'incremento di valore, tale che evidenzia l'intento di realizzare un “arricchimento”. In pratica, l'attività svolta dall'istante deve considerarsi imprenditoriale dal momento che l'intervento sul complesso

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[studiobnc.it](http://studiobnc.it)

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

immobiliare risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, ma alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, svolta nel tempo. Quindi, conclude l'Agenzia, il reddito generato dalla vendita delle unità immobiliari va considerato imponibile come reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa.

### ***Split Payment***

#### **Pubblicati gli elenchi validi per il 2020 dei soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 17-ter**

Sono stati pubblicati gli elenchi validi per il 2020 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello *split payment*. Il dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (pubblicato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)). Il Ministero segnala che, con l'eccezione delle società quotate sul Ftse Mib della Borsa italiana, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni utilizzando il modulo di richiesta pubblicato sul portale.

### **Fatture elettroniche**

#### **Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 20 dicembre 2019**

È stata posticipata al 20 dicembre 2019 la possibilità di aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. A partire da quella data, dunque, coloro che avranno aderito al servizio potranno consultare e scaricare i file XML delle fatture elettroniche, trasmesse e ricevute dal 1° gennaio 2019, direttamente dal portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

## **Rating legalità**

### **Operativa la piattaforma *WebRating* per le domande di attribuzione o rinnovo del rating di legalità**

Il *WebRating* è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all'Autorità tutti i dati necessari per ottenere il rating e le variazioni societarie in modo più semplice e veloce, in un'ottica di trasparenza e collaborazione reciproca. Il nuovo sistema, che prevede la compilazione di *form* online, è disponibile direttamente al link <https://www.agcm.it/servizi/webrating>.

I vantaggi della nuova procedura sono numerosi:

- possibilità per le imprese di stampare una copia del modello di domanda ancor prima di compilarlo, al fine di individuare fin da subito le informazioni da fornire e le dichiarazioni da rendere;
- compilazione della domanda rapida e guidata a ogni singolo passaggio;
- segnalazione delle informazioni obbligatorie da rendere nella domanda, al fine di evitare l'invio di domande incomplete;
- invio diretto della domanda in modalità telematica;
- verifica dello stato del procedimento in tempo reale, nell'ottica della piena trasparenza;
- semplificazione degli adempimenti per le imprese titolari del rating, che possono chiedere il rinnovo del rating o comunicare variazioni rilevanti richiamando e aggiornando semplicemente i dati già immessi nel sistema.

## **Pagamento cartelle**

### **Nuove modalità di pagamento delle cartelle notificate**

È iniziata la fase di passaggio dall'utilizzo dei bollettini RAV al modulo PagoPA. Il modulo di pagamento PagoPA, che Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle, è facilmente riconoscibile dal logo "PagoPA" e contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto: una per "Banche e altri canali", con un *QRcode* e un codice *Cbill*, e una per i pagamenti presso "Poste Italiane" caratterizzato dal riquadro *Data matrix*. L'elemento essenziale è costituito dal codice modulo di pagamento di 18 cifre che consente il collegamento alla cartella o all'atto ricevuto. Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione). I bollettini RAV collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la "Rottamazione Ter" delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i RAV, fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a PagoPA.

## **Acconti di imposta per il 2019**

### **Novità per i contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)**

Con l'articolo 58 del recente D.L. 124/2019, in corso di conversione in legge, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta 2019.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuto per il periodo d'imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.

Per il periodo d'imposta 2019, poiché la richiamata disposizione contenuta nel D.L. 124/2019 fa espressamente salvo il versamento eseguito a titolo di primo acconto (pari al 40%), la rideterminazione del secondo acconto nella misura del 50% fa sì che il complessivo acconto determinato secondo il metodo storico sarà per il 2019 eccezionalmente pari al 90% dell'imposta del periodo di imposta 2018.

**Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate.**

### **"Saldo e stralcio" e "Rottamazione Ter": termine comune al 2 dicembre**

#### **Le novità del Decreto Fiscale**

Il Decreto Fiscale ha fissato al prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato) la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. "Rottamazione Ter".

È quindi concesso, a quanti non avessero versato entro il 31 luglio 2019 la prima rata della Rottamazione Ter, di usufruire ancora dell'agevolazione versando il dovuto entro la nuova scadenza.

Sostanzialmente la scadenza per il pagamento della prima rata o del totale dovuto per la definizione agevolata delle cartelle viene uniformata e fissata al 2 dicembre 2019, sia per le domande pervenute entro il mese di aprile che per quelle inviate nel mese di luglio (c.d. "Riapertura termini").

Coloro, quindi, che hanno aderito alla Rottamazione *Ter* entro il 30 aprile, ma non hanno pagato il dovuto entro il 31 luglio, potranno regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il prossimo 2 dicembre.

Allo stesso modo, potranno godere dell'agevolazione anche i contribuenti che avessero pagato la prima o unica rata oltre il termine del 31 luglio. Così come i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione *Bis* e che sono rientrati automaticamente nella Rottamazione *Ter*, beneficeranno della riapertura dei termini.

La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell'agevolazione c.d. "Rottamazione *Ter*" che per il c.d. "Saldo e stralcio", definizione quest'ultima, già prevista con scadenza al 2 dicembre.

## 2. Al via il Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 124/2019, c.d. Decreto Fiscale. Di seguito si sintetizzano le principali novità.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 1 | <p><b>Accollo dei debiti</b></p> <p>Viene regolamentata la disciplina fiscale dell'accollo del debito.</p> <p>In particolare, è previsto che chiunque si accoli il debito d'imposta altrui deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante.</p> <p>Nel caso in cui non siano rispettate le regole di versamento previste il versamento non si considera eseguito e si applicano sanzioni sia all'accollante che all'accollato.</p> <p>Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.</p> <p>L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi.</p> <p>Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.</p> |
| Articolo 2 | <p><b>Cessazione partite Iva e divieto di compensazione</b></p> <p>Quando l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo delle informazioni fornite all'atto della richiesta di partita Iva, riscontra delle anomalie, può notificare un provvedimento di chiusura della partita Iva.</p> <p>A decorrere dalla data di notifica di tale provvedimento è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo, anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.</p> <p>Parimenti inibita è la compensazione dei crediti Iva per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p>Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Articolo 3, commi 1 e 3 | <p><b>Contrasto alle indebite compensazioni</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, come già previsto per il credito Iva annuale e da modello TR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Articolo 3, commi 2 e 3 | <p><b>Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi /bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Articolo 3, commi 5 e 6 | <p><b>Sanzioni per indebite compensazioni</b></p> <p>A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico".</p> <p>Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco oppure provvedere al pagamento.</p> <p>L'agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.</p> |
| Articolo 4, commi 1 e 2 | <p><b>Appalti con obbligo di versamento ritenute in capo ai committenti</b></p> <p><u>Con decorrenza 1° gennaio 2020, viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.lgs. 241/1997, prevedendo che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano un'opera o un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p><u>del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.</u></p> <p>Tali importi devono essere versati, almeno 5 giorni prima del termine di versamento, su uno specifico c/c comunicato dal committente, da parte delle imprese affidatarie e di quelle subappaltatrici.</p> <p>Entro lo stesso termine, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, deve essere trasmesso, via PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;</li> <li>- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;</li> <li>- i dati identificativi del bonifico effettuato.</li> </ul> <p>Il committente procederà al relativo versamento in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.</p> <p>È espressamente previsto che, per la corretta determinazione delle ritenute, per la corretta esecuzione delle stesse e per il versamento, senza possibilità di compensazione, sono responsabili le imprese appaltatrici e subappaltatrici.</p> <p>I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.</p> <p>Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicandolo al committente entro 5 giorni dal termine di versamento, allegando una certificazione che attesti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risultino in attività da almeno 5 anni o abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;</li> <li>- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.</li> </ul> <p>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici.</p> |
| <p>Articolo 4, commi 3 e 4</p> | <p><b>Estensione del regime del <i>reverse charge</i> Iva</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>Con l'introduzione di una nuova lettera a-<i>quinquies</i>) al comma 6 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 viene esteso il regime del <i>reverse charge</i> Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle precedenti lettere da a) ad a-<i>quater</i>) del medesimo comma 6, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.</p> <p>Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-<i>ter</i>, e alle agenzie per il lavoro.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Articolo 5, commi 1 - 3 | <p><b>Contrasto alle frodi in materia di accisa sui prodotti energetici</b></p> <p>Con decorrenza 1° novembre 2019 è previsto che la nota di ricevimento attestante la conclusione del regime sospensivo dei prodotti energetici, deve essere inviata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in carico dal destinatario.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che nel caso di trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico.</p> <p>Viene previsto, con decorrenza 1° gennaio 2020, che anche il destinatario rispetti i requisiti di onorabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione, prevedendo, inoltre, che tali soggetti, una volta ricevuti i prodotti sfusi in regime sospensivo, li trasferiscano nei propri specifici serbatoi riservati a tale tipologia di prodotto.</p> <p>Viene ridotto il limite di capacità dei depositi per uso privato, agricolo e industriale che passa da 25 metri cubi a 10 metri cubi, nonché quella prevista per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, che passa da 10 a 5 metri cubi.</p> |
| Articolo 8              | <p><b>Accisa sul gasolio commerciale</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020 è prevista l'applicazione dell'accisa agevolata di cui al punto 4-<i>bis</i>, Tabella allegata al D.lgs. 504/195, per alcune categorie di soggetti che esercitano il trasporto di merci e passeggeri. Al fine di poter fruire di tale accisa ridotta è previsto il rimborso che deve soggiacere al limite di 1 litro per ogni chilometro percorso dai mezzi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Articolo 9              | <p><b>Contrasto alle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati</b></p> <p>Viene introdotta, al fine di contrastare le frodi nell'acquisto di veicoli usati, la preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | documentazione, in tutti i casi in cui non previsto il versamento dell'Iva tramite modello F24 Elide (trattasi di acquisti effettuati nella UE da soggetti privati).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Articolo 11              | <b>Obbligo del documento amministrativo semplificato telematico</b><br>Viene previsto che, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con determina del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano fissati termini e modalità per rendere obbligatoria, entro il 30 giugno 2020, la presentazione esclusivamente in via telematica anche del documento di accompagnamento previsto per i prodotti soggetti ad accisa.                                                                                                                                                 |
| Articolo 12              | <b>Trasmissione telematica quantitativi energia elettrica e gas naturale</b><br>Al fine di contrastare le frodi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sta individuando termini e modalità per la presentazione esclusivamente in via telematica dei dati relativi al trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Articolo 15, comma 1 e 2 | <b>Fatture Elettroniche e Sts</b><br>Esteso al 2020 il divieto di emissione di Fatture Elettroniche per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie.<br>Dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, dovranno <u>obbligatoriamente</u> provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Articolo 17              | <b>Imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche</b><br>In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle Fatture Elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.<br>Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. |
| Articolo 18              | <b>Limiti all'utilizzo del contante</b><br>Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;</li> <li>- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Articoli 19 e 20         | <b>Lotteria nazionale degli scontrini</b><br>Viene prevista <u>l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.</u><br>Viene <u>introdotta una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro per gli esercenti che al momento dell'acquisto si rifiutino di rilevare il codice fiscale del contribuente o non trasmetta i dati relativi alla cessione.</u><br>La sanzione è sospesa nel primo semestre di applicazione del regime nel caso in cui l'esercente assolvere l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | tramite misuratori fiscali già in uso ma non idonei alla trasmissione telematica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Articolo 22          | <p><b>Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici</b></p> <p>Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.</p> <p>L'agevolazione è soggetta alle regole sul <i>de minimis</i>.</p> |
| Articolo 23          | <p><b>Sanzioni per mancata accettazione pagamento elettronico</b></p> <p>Viene prevista, con decorrenza 1° luglio 2020, <u>nei casi di mancata accettazione di un pagamento</u>, di qualsiasi importo, <u>effettuato con una carta di pagamento elettronica</u>, una <u>sanzione amministrativa pecuniaria</u> di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Articolo 36          | <p><b>Cumulo conto energia e Tremonti ambientale</b></p> <p>Al fine di superare il divieto di cumulo della tariffa incentivante e dell'agevolazione c.d. Tremonti ambientale, è prevista la possibilità di mantenere il conto energia pagando una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente. A tal fine deve essere presentata apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabile con un decreto da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 27 ottobre 2019.</p> <p>La definizione si perfeziona con il versamento entro il 30 giugno 2020 degli importi dovuti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Articolo 41, comma 1 | <p><b>Fondi di garanzia PMI</b></p> <p>Per l'anno 2019, il fondo di garanzia PMI viene finanziato con 670 milioni di euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Articolo 41,<br/>comma 2</p> | <p><b>Fondo a favore dell'agricoltura</b></p> <p>Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, viene prevista la gratuità delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.lgs. 102/2004, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i>. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019.</p> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Operativa dal 16 ottobre 2019 la piattaforma per comunicare lo “sconto” in fattura concordato per interventi energetici e antisismici

L'articolo 10, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto la possibilità:

- per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, comma 3.1, D.L. 63/2013 e
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 14, comma 1-octies del medesimo decreto,

effettuati su singole unità immobiliari, di fruire, in luogo della detrazione IRPEF/IRES, di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Con il provvedimento direttoriale n. 660057 del 31 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per comunicare, a pena di inefficacia, l'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La comunicazione dell'opzione può essere fatta mediante la piattaforma, previa autenticazione, ovvero presentando il modello disponibile al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-ristruttu-edilizi> presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. È necessario l'assenso del fornitore/dei fornitori all'esercizio dell'opzione per l'intervento effettuato.

Dallo scorso 16 ottobre 2019 è operativa sul sito dell'Agenzia delle Entrate la piattaforma mediante la quale è possibile comunicare l'applicazione dello sconto (la procedura consente anche di comunicare le cessioni del credito corrispondente alle detrazioni IRPEF/IRES nelle fattispecie previste).

**La scadenza per la comunicazione degli sconti in fattura applicati nel 2019 è fissata al 28 febbraio 2020.**

#### Le modalità di recupero dello sconto

I fornitori che hanno praticato lo sconto, recupereranno l'importo corrispondente sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte

del soggetto che ha sostenuto le spese, in 5 rate annuali di pari importo. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto, vi sarà quindi una riduzione dell'arco temporale di recupero della detrazione originaria spettante da 10 anni a 5 anni.

Lo sconto sul corrispettivo dovuto applicato agli interventi di riduzione del rischio sismico, invece, comporta il recupero di quanto corrisponde all'agevolazione IRPEF/IRES in un arco temporale di 5 anni, coincidente con le 5 rate annuali di pari importo in cui è obbligatorio suddividere l'importo della detrazione originaria.

#### **Gli interventi sulle parti comuni condominiali**

Nel caso in cui gli interventi per cui si richiede l'applicazione del contributo al fornitore siano effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, la comunicazione dell'opzione deve essere effettuata dall'amministratore di condominio mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata, sempre entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

#### **4. Gli adempimenti della casa mandante con agenti**

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell'Enasarco (forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla mutua dei commercianti).

Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

#### **La misura dei contributi Enasarco**

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2019 l'aliquota era del 16,50%, mentre per il 2020 è programmato un incremento al 17,00%.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l'anno 2019 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella.

#### **Minimali e Massimali Enasarco 2019**

|                  | <b>Plurimandatari</b> | <b>Monomandatari</b> |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Minimale</b>  | 428,00 euro           | 856,00 euro          |
| <b>Massimale</b> | 25.554 euro           | 38.331 euro          |

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede

di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere a una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contributo fondo Previdenza</b> | È il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).                       |
| <b>Contributo fondo Assistenza</b> | È il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contributo fondo FIRR</b>       | Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040. |

### La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2019 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a Conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

- il costo per dette provvigioni;

- il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

### **Il Fondo Indennità risoluzione rapporto**

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco una quota che costituisce una sorta di “liquidazione” dell’agente di commercio, sempre rapportata all’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno.

L’importo dovuto per FIRR varia in relazione a una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

#### **Le aliquote FIRR**

| <b>Monomandatari</b>                                                 | <b>Plurimandatari</b>                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno                      | 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno                     |
| 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno | 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno |
| 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno           | 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno          |

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l’agente nel corso dell’anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all’agente dalla casa mandante, senza il filtro dell’Enasarco.

### **L’indennità suppletiva di clientela**

All’agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l’agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell’azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell’agente ed in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all’accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull’azienda nell’eventualità suddetta.

L’indennità, in particolare, è dovuta:

- in caso di contratto a tempo indeterminato,
- solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente (OIC 19);
- in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l’agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di:
  - invalidità temporanea o permanente;
  - raggiungimento dell’età pensionabile;

- decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l'amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.

In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l'azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l'indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

#### Indennità suppletiva di clientela

| Base imponibile di riferimento |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aliquota                       | Periodo           | Aziende commerciali                                                                                       | Aziende industriali e Confapi                                                                                                                          |
| 3%                             | Dal 1° al 3° anno | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese                                              |
| 3,5%                           | Dal 4° al 6° anno | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno |
| 4%                             | Dal 7° anno       | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno |

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l'erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell'incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione a una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.



## 5. Partono gli incroci tra Esterometro, fatture elettroniche e LIPE

Con il provvedimento direttoriale n. 736758/2019 del 29 ottobre scorso l'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra:

- fatture elettroniche emesse dal contribuente;
- comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (Esterometro);
- comunicazioni liquidazioni periodiche Iva (LIPE).

In particolare, i contribuenti interessati da queste prime comunicazioni saranno coloro i quali **non hanno trasmesso la LIPE nei primi 2 trimestri del 2019**, sebbene in detto periodo risultino aver emesso fatture elettroniche o comunicato transazioni con l'estero.

Le informazioni rese disponibili ai contribuenti a mezzo PEC (o consultabili da parte del contribuente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva") sono le seguenti:

codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

- a) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- b) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- c) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- d) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Gli elementi informativi di dettaglio rinvenibili dalla comunicazione sono i seguenti:

- a) numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- b) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
  - tipo fattura;
  - tipo documento;
  - numero fattura/documento;
  - data di emissione;
  - identificativo cliente/fornitore;
  - imponibile/importo;
  - aliquota Iva e imposta;
  - natura operazione;
  - esigibilità Iva;
- c) dati relativi al flusso di trasmissione:
  - identificativo SDI/file;
  - data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file;

- data di consegna della fattura.

I contribuenti, una volta presa visione della comunicazione, potranno richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Gli stessi, avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, ad eccezione della notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 (cosiddetti "avvisi bonari") e degli esiti del controllo formale ex articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***